

**Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a termine con contratti di lavoro aderenti al C.C.N.L. Commercio, per le esigenze degli uffici di 1000 Miglia S.r.l.**

**CIG 7291254524**

**Quesito n. 01**

- 1) Per quanto concerne l'idoneità fisica all'impiego, rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 dove: il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva. Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere da 1000Miglia nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro). In proposito perché l'art.22 CCNL Agenzie per il lavoro, applicato ai lavoratori somministrati, prevede che la "sorveglianza sanitaria resta a carico dell'Utilizzatore", riteniamo che anche la loro visita "preassuntiva" possa pacificamente essere posta a carico dell'Utilizzatore: evidenziamo infatti ancora che la Legge stessa, quando disciplina nell'art. 41 D.Lgs. 81/08 la generica "sorveglianza sanitaria", include anche la visita medica preventiva / preassuntiva (nel comma 2 bis).
- 2) Rispetto dell'art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e 35 c. 4 all'agenzia compete "l'informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive..." mentre, gli obblighi di formazione su rischi specifici sono in capo all'utilizzatore nel rispetto del citato decreto "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normativa di legge o di contratto collettiva, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (si veda anche l'art 22 CCNL Agenzie per il lavoro). Peraltro identica impostazione è rinvenibile anche nella direttiva Europea n°91/383 del 25.06.1995 che all'art.8 stabilisce il principio in forza del quale l'impresa utilizzatrice è direttamente responsabile delle condizioni di esecuzione del lavoro connesse alla sicurezza, igiene e salute durante il lavoro temporaneo. Chiediamo conferma che quindi della formazione specifica sui rischi se ne occuperà l'utilizzatore.
- 3) Rispetto al contratto 7.4 riteniamo che per la particolarità del servizio l'esecuzione in danno non sia applicabile: ogni Agenzia ha un costo del lavoro il cui obbligo di refusione è in capo all'utilizzatore ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15, inoltre in caso di risoluzione c'è la possibilità di escutere la cauzione definitiva (art. 103 D. Lgs. 81/15) art 9 chiediamo conferma la risoluzione per inadempimenti degli obblighi sia comunque preceduta da un contraddittorio con l'Agenzia.

**Risposta**

- 1) Si conferma che la sorveglianza sanitaria è a carico di 1000 Miglia.
- 2) Si conferma che 1000 Miglia si occuperà della formazione relativa ai rischi specifici.
- 3) Si conferma la clausola relativa all'esecuzione in danno di cui all'articolo 7.4 dello schema di contratto.

Per la contestazione di violazione e/o adempimento, il contraddittorio si svolgerà secondo le modalità previste dall'articolo 7.2 dello schema di contratto.

**Quesito n. 02**

Con la presente desideriamo richiederVi alcuni chiarimenti per la procedura di gara in oggetto.

Nello specifico ci riferiamo al criterio di aggiudicazione prescelto da questa stazione appaltante ed ai parametri di valutazione di cui al Punto 7 della Lettera d'Invito, in particolare il sub-criterio II che prevede l'assegnazione di fino ad un massimo di ben 30 punti sui 70 complessivamente previsti, in funzione de *"invio di curricula corredati da un'analisi degli stessi in cui vengano evidenziati i punti di forza e di debolezza del candidato con riferimento alle competenze professionali richteiste da 1000 Miglia S.r.l."* Tale parametro, a ns. avviso però, non è assolutamente idoneo a garantire la stazione appaltante in merito all'effettiva qualità dell'offerta e quindi del servizio svolto, elemento cui invece dovrebbe essere preordinata l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si pensi infatti, ad esempio, che i cv prodotti in sede di partecipazione potrebbero poi non essere più disponibili al momento dell'aggiudicazione, oppure ancora, si pensi ai cv in possesso dell'attuale fornitore, il quale, unico, potrebbe così godere di un vantaggio competitivo, di fatto incolmabile per gli altri operatori. Sulla base di tali considerazioni Vi chiediamo pertanto di voler rivedere l'applicazione del parametro in questione o comunque rimodularne la portata oltre che il punteggio attribuito. In subordine, qualora l'Ente non intenda condividere le ns. osservazioni al riguardo, al fine di consentire a tutti gli operatori la formulazione di un'offerta realmente competitiva e mirata alle esigenze dell'Ente, Vi chiediamo quantomeno di voler indicare il numero di figure previste e le relative mansioni.

**Risposta**

In riferimento al criterio II di cui al punto 7 della lettera di invito, si precisa che in sede di offerta non è richiesto l'invio dei curricula corredati dall'analisi degli stessi.

In sede di offerta l'operatore economico, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il criterio, dovrà invece dichiarare l'impegno in sede di esecuzione del contratto ad inviare i curricula corredati da un'analisi degli stessi.

**Quesito n. 03**

- 1) SI CHIEDE CONFERMA CHE un operatore economico, in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, possa usufruire, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria.
- 2) SI CHIEDE CONFERMA CHE, a comprova del requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 5, lettera C), pag. 2 della Lettera di Invito, occorre indicare il fatturato globale di

impresa risultante dai Bilanci – Conto Economico – Voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".

- 3) SI CHIEDE CONFERMA CHE, a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 5, lettera D), pag. 2 della Lettera di Invito, è possibile elencare n. 3 contratti stipulati con enti pubblici e/o società "in house" aventi ad oggetto il SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO CON CONTRATTO A TERMINE ma NON necessariamente con "contratto a termine ADERENTE al CCNL Commercio".
- 4) SI CHIEDE CONFERMA CHE alle sedute pubbliche possa presenziare anche un delegato con apposita delega rilasciata dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla procedura.

### Risposta

- 1) Si conferma la possibilità di riduzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
- 2) I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere dichiarati mediante compilazione del DGUE con l'indicazione del fatturato annuo negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016). Il fatturato richiesto è quello relativo all'ultimo triennio 2014-2015-2016 risultante risultante dai Bilanci annui – Conto Economico – Voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".
- 3) Si conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale consiste nell'aver eseguito nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno n. 3 contratti stipulati con enti pubblici e/o società "in house" aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro con contratto a termine, non necessariamente per contratti aderenti al CCNL commercio.
- 4) Come previsto al punto 8 della lettera di invito, alla prima seduta *“nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente, il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede della 1000 Miglia S.r.l., dovrà essere comunicato mediante PEC da trasmettere all'indirizzo 1000miglia@legalmail.it, almeno un giorno lavorativo antecedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.”*

### Quesito n. 04

Posto che all'art. 7, punto II., del Disciplinare viene attribuita premialità all' "invio di curricula corredati da un'analisi degli stessi in cui vengano evidenziati i punti di forza e debolezza del candidato con riferimento alle competenze professionali richieste da 1000 Miglia: **30 punti**", si chiede di specificare quali figure professionali verranno richieste da 1000 Miglia e con quali competenze professionali, al fine di meglio individuare i curricula da inviare.

### Risposta

Vedi risposta al quesito n. 02.

**Quesito n. 05**

Si chiede se vi sia un limite massimo di pagine e se sia possibile inserire allegati (es.: curricula team di lavoro), al fine di specificare meglio la propria offerta.

**Risposta**

Non è previsto un numero massimo di pagine per l'offerta tecnica.